

Il regolamento sul monte ore delle assenze

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 c. 7 dispone che:
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si dispone quanto segue:

art. 1. Definizione

tutte le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel registro personale del docente (alternanza, uscite didattiche, viaggi, assemblee, assenze del titolare regolarmente sostituito anche per assenze brevi)

art. 2. Alternanza scuola lavoro

le ore svolte in alternanza, in maniera aggiuntiva rispetto a quelle curriculari, costituiscono un bonus per lo studente da scomputare nelle assenze legate alle materie di indirizzo (si usa in caso di necessità)

art. 3. Calcolo della percentuale di assenze

- a) poiché per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte ore orario complessivo
- b) eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse discipline saranno gestite nella assegnazione della valutazione di ciascuna di esse potendo comportare, se ne verificano le condizioni, la assegnazione di Non Classificato
- c) il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti in vigore e si ottiene moltiplicando le ore settimanali di lezione per 33 settimane indipendentemente dagli eventuali ampliamenti di offerta connessi alla applicazione del Calendario Scolastico Regionale; si deroga a tale criterio solo per i casi di assenza di docente non sostituito e conseguente uscita o ingresso differiti

art. 4. Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

- a) la assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione
- b) in presenza di valutazioni del secondo periodo solo parziali, ma largamente negative, si assegna la insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente sono il docente e il CdC ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione va comunque motivata
- c) ai sensi dell'art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (*La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico*) prima di assegnare valutazione di Non Classificato il CdC valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno

art. 5. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga

- a) in caso di non raggiungimento del monte ore del 75% di frequenza dell'orario, le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia, problematiche di lavoro (corso serale), cambi di scuola, problematiche legate all'immigrazione, motivazioni religiose per le quali esistano specifiche intese sul sabato come giorno di riposo (Chiese Avventiste, Comunità Ebraiche), pratica sportiva agonistica; ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate
- b) in caso di superamento del tetto del 25% di assenze e di utilizzo delle deroghe, la incidenza dei periodi lunghi o ripetitivi documentati deve essere pari o superiore al 50% del totale delle assenze

- c) nel caso di trasferimento di scuola nei primi mesi dell'anno, vengono computate come assenze quelle effettuate presso la scuola di provenienza; le eventuali differenze orarie complessive tra i due sistemi vengono computate come assenze e danno luogo a deroga nel momento in cui la scuola ha accettato l'iscrizione tardiva
- d) il ritardo nell'iscrizione dovuto a recente immigrazione dall'estero o da tardivo inserimento dovuto a problematiche di natura sociale dà luogo a deroga
- e) i gravi motivi personali o familiari possono riguardare: provvedimenti dell'autorità giudiziaria di rilevanza penale o di affidamento all'esterno del nucleo familiare di origine, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado
- f) tra i gravi motivi di salute rientrano anche le patologie fisiche e/o della psiche che possano dar luogo a difficoltà di frequenza di tipo intermittente pur in assenza del requisito della continuità
- g) tra i gravi motivi di salute rientrano le problematiche della gravidanza e della tutela della maternità
- h) per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare ingresso in ritardo di tipo sistematico, si consente il computo delle assenze alla prima ora di lezione in minuti da sommare progressivamente a cura del docente
- i) per i lavoratori studenti il Consiglio di Classe valuta, nell'ambito delle deroghe, eventuali problematiche connesse a temporanei lavori fuori sede e particolari esigenze orarie in determinati periodi dell'anno.